

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 541

Programma Sviluppo Rurale Puglia 2014/2020 - Strumenti finanziari - Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali.

Assente l'Assessore all'Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela ambientale, riferisce il Presidente, dott. Michele Emiliano:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 2424 del 30 dicembre 2015: Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 Novembre 2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016;

VISTA la Deliberazione n. 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, affidandogli contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;

PREMESSO CHE:

- Il PSR Puglia 2014-2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale del FEASR per il periodo compreso tra 24.11.2015 e il 31.12.2023; esso definisce le linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni conformemente al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e al Regolamento (UE) 1305/2013, nonché ai contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- il PSR Puglia, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sostegno delle Misure, prevede l'utilizzo di strumenti finanziari, ai sensi degli artt. 37-46 del Reg. (UE) 1303 del 17 dicembre 2013, che costituiscono una categoria speciale di spesa;
- ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Reg. (UE) 1303/2013, il sostegno di strumenti finanziari è basato su una valutazione ex ante che abbia fornito evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub ottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici, compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere;
- l'Autorità di Gestione del PSR, con determinazione n. 277 del 09/08/2016 ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) d. lgs. 50/2016, la procedura di affidamento del servizio di "Redazione del rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020" e, a seguito di espletamento delle procedure di gara, ha aggiudicato il predetto servizio, con determinazione n. 334 del 03/11/2016 alla società LATTANZIO ADVISORY SPA;
- il "Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari" fornito in versione definitiva dalla società incaricata in data 27/01/2017, è stato adottato dall'Autorità di Gestione mediante determinazione n. 8 del 02/02/2017;
- le risultanze dell'analisi ex ante hanno portato, in sintesi, alle seguenti conclusioni:
 - le caratteristiche del fallimento di mercato riscontrato nella Regione, in un contesto di ampia disponibilità

di liquidità del sistema bancario, di tassi di interesse bassi, e di forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, rendono lo strumento del Fondo di garanzia particolarmente appropriato per supportare le misure del PSR;

- l'obiettivo di massimizzare la "leva" finanziaria dell'impiego delle risorse del PSR, al tempo stesso lasciando sufficientemente bassa la presa di rischio da parte degli intermediari finanziari, rende essenziale l'obiettivo di individuare investitori privati istituzionali, o investitori pubblici che operino secondo il principio dell'economia di mercato, che contribuiscano con risorse proprie allo strumento, anche a fronte di una remunerazione preferenziale da corrispondere a valere su risorse del PSR;
 - le tradizionali difficoltà di accesso al credito per gli imprenditori agricoli, legate in particolare alla scarsa propensione degli intermediari finanziari a finanziare senza forti garanzie collaterali imprese con oneri di bilancio e forme di gestione semplificata, rendono la garanzia "uncapped" o verticale, senza limite di portafoglio, e la garanzia "a prima richiesta", gli strumenti più adatti da introdurre quali forme di supporto da parte del PSR.
- la valutazione ex-ante è stata presentata al comitato di sorveglianza in data 09/02/2017, ai sensi dell'art. 37(3) del Reg (UE) 1303/2013, nonché pubblicata nel B.U.R.P. n. 18 del 09/02/2017;
 - in conseguenza di quanto emerso nel corso di tale valutazione, si conferma la necessità che il PSR Puglia preveda l'introduzione degli strumenti finanziari ritenuti più idonei per facilitare l'accesso al credito da parte dei beneficiari, in particolare delle aziende agricole (fabbisogno prioritario 17). Nella sua proposta di strategia di investimento il Valutatore rileva l'esigenza di massimizzare le potenzialità degli strumenti finanziari anche attraverso una maggiore attrazione nei confronti di eventuali investitori esterni, suggerendo come percorso "attualmente preferenziale" l'adesione al Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI). Il Fondo FEI, considerando la massa critica generabile garantita dal contributo di diversi PSR e l'immissione nel Fondo di ulteriore capitale pubblico e privato (in primis le stesse risorse della Banca Europea per gli Investimenti - BEI) in aggiunta ai fondi FEASR, può garantire un portafoglio di finanziamenti di importo molto maggiore rispetto a quanto si otterrebbe utilizzando le sole risorse regionali, quindi massimizzando la leva finanziaria;
 - a seguito dell'analisi delle predette conclusioni l'AdG del PSR ha avviato in data 07.03.2017 con nota n. 605, la consultazione per procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento interno (RI), al fine di introdurre gli strumenti finanziari ritenuti più idonei, tra i quali il Fondo Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura e l'Agroindustria del FEI, per il quale si prevede una contribuzione di fondi PSR pari a 10 milioni di euro;
 - con nota n. 733 del 22/03/2017 la predetta consultazione del Comitato di Sorveglianza per procedura scritta si è conclusa;
 - in data 8 Aprile 2017, in occasione dell'incontro presso Veronafiore tra il Commissario Europeo per l'Agricoltura e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per la commemorazione della firma dei Trattati di Roma, si terrà anche un evento di presentazione della Piattaforma multiregionale di garanzia (FEI) in corso di definizione;
 - in occasione del predetto incontro è prevista la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali (BEI, CDP, FEI, ISMEA), il cui schema è stato fornito dai rappresentanti del FEI ed inviato a tutte le Regioni aderenti, al fine di dividerlo ed approvarlo.

CONSIDERATO CHE:

- l'obiettivo della Piattaforma di Garanzia FEI è quello di porre in essere uno strumento finanziario comune, che avrà caratteristiche e requisiti omogenei e armonizzati in tutte le Regioni aderenti all'iniziativa, principalmente finalizzato a consentire ai destinatari finali delle misure supportate (4.1 e 4.2) di ricevere prestiti garantiti al 50% dal FEI, senza alcun limite per gli Intermediari finanziari a livello di portafoglio e con trasferimento del beneficio della garanzia (in termini di minori tassi di interesse e/o minori garanzie collaterali richieste);

- il Protocollo d'Intesa riflette l'impegno in buona fede delle Parti a cooperare e non prevede l'assunzione di alcuna obbligazione o responsabilità, né stabilisce in particolare alcun impegno prestare alcun finanziamento o trattamento preferenziale. Qualsiasi impegno sarà stabilito in contratti da concludersi separatamente dalle Parti, mediante sottoscrizione di specifico accordo di finanziamento ai sensi dell'art. 38, paragrafo 7, del Reg. (UE) 1303/2013;
- il Protocollo d'Intesa avrà validità fino al 31 ottobre 2017 ovvero, se precedente, fino alla eventuale data di sottoscrizione della documentazione contrattuale (accordo di finanziamento) afferente alla Piattaforma di Garanzia multiregionale FEI;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione da parte dei Servizi della Commissione Europea della Decisione di approvazione delle modifiche introdotte in esito alla consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa in data 22/03/2017, procedere alla approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali.

Alla luce di quanto suddetto, si propone alla Giunta Regionale:

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali (BEI, CDP, FEI, ISMEA);
- di incaricare l'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca e Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, dando sin d'ora atto che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. N° 28/01 e s.m.i.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente - Autorità di gestione del PSR Puglia 2014-2020 che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa;

- di fare propria la relazione del Presidente;
- di approvare l'allegato schema di Protocollo di Intesa parte integrante del provvedimento, tra le Regioni aderenti alla Piattaforma multiregionale di garanzia FEI e gli altri investitori istituzionali (BEI, CDP, FEI, ISMEA);
- di incaricare l'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e

Pesca e Foreste, Dott. Leonardo Di Gioia, per la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, dando sin d'ora atto che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente provvedimento.

- di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet della Regione Puglia

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

Draft 24.03.2017

DA N. 14 FOGLI

Il Direttore del Dipartimento

[Signature]

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

AMONG THE

EUROPEAN INVESTMENT BANK

EUROPEAN INVESTMENT FUND

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

REGION OF [•]

[place], [date]



Draft 24.03.2017

This memorandum of understanding ("Memorandum of Understanding") dated 8 April 2017 is made between

European Investment Bank, having its seat at 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as "**EIB**");

European Investment Fund, having its seat at 37B avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter referred to as "**EIF**");

Cassa depositi e prestiti S.p.A., having its seat at Via Goito 4, 00185 Rome, Italy (hereinafter referred to as "**CDP**");

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, having its seat at [], Rome, Italy (hereinafter referred to as "**ISMEA**");

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

Region of [•], represented by [•];

hereinafter, collectively defined as the "**Regions**" and each of them a "**Region**". EIB, EIF, CDP, ISMEA and each Region are collectively referred to as the "**Parties**" and each individually as the "**Party**" as the context may require.

WHEREAS:

- 1) EIB is the long-term financing body of the European Union (hereinafter "EU"), whose mission is supporting growth and employment in EU Member States and third countries. EIB main objectives are to support investments in innovation and development of skills, also in favour of small and medium-sized enterprises (hereinafter "SMEs"), in the field of climate action and development of strategic infrastructure.



Draft 24.03.2017

- 2) EIF was set up in June 1994 and is a European financial body, majority owned by the EIB, whose main objective is to support the access to finance for SMEs by means of risk capital and guarantee instruments, using either its own funds or those available within the framework of mandates entrusted to it by third parties.

According to Article 2 of its Statutes, EIF contributes to the pursuit of EU objectives; in particular it is committed to the development of a knowledge-based society, centred on innovation, growth and employment, the promotion of entrepreneurial spirit, regional development and the cohesion of the European Union. EIF acts independently and in line with market conditions. According to Article 24 of its Statutes, it targets appropriate returns for its shareholders.

- 3) CDP is []
- 4) ISMEA is []
- 5) EIB, EIF, CDP and ISMEA agree on the importance of (i) co-ordinating and optimising their respective efforts to improve access to finance for companies operating in the agricultural sector throughout the Republic of Italy, with particular reference to investments in increasing the competitiveness of SMEs operating in the production, processing and distribution of agricultural products, and (ii) the opportunity to put in place a financial instrument specifically designed for that purpose.
- 6) EIF, EIB, CDP and ISMEA believe that the financial instrument that can express the synergies between institutions and regions would be a guarantee platform (the "**Guarantee Platform**") on the basis of which EIF would provide uncapped guarantees to one or more financial intermediaries selected in accordance with applicable regulations, whose risk related to a portfolio of debt finance granted to SMEs will be covered by each of the Regions on a first loss basis and by ISMEA as mezzanine risk taker and CDP, EIF and EIB as senior risk takers on the terms to be further agreed by the Parties.
- 7) It is the intention of the Parties that the Guarantee Platform, although being launched with the fundamental support of the Regions signing this Memorandum of Understanding, shall be designed as a financial instrument potentially open to all the other regions of the Republic of Italy.
- 8) The initiative described in this Memorandum of Understanding has been presented to the Italian regions on 25 November 2016 in the context of the FI Compass Event organised by the European Commission, Directorate General for Agriculture and Rural Development ("**DG AGRI**") and dedicated to financial instruments under the European Agricultural Fund for Rural Development ("**EAFRD**").

At such meeting, several Italian regions, some of which had already declared their interest through letters sent to EIF in the course of the year 2016, have agreed



Draft 24.03.2017

- contribute resources from their rural development programmes ("RDP") by providing the junior tranche of the uncapped guarantee instrument to be offered by the EIF.
- 9) On 25 January 2017 the board of directors of CDP has decided to contribute up to EUR 150m of its own resources as a senior tranche to the Guarantee Platform (to be applied jointly and on a *paripassu* basis with EIF).
 - 10) On 30 January 2017 the board of directors of EIF has approved in principle the participation of EIF to the Guarantee Platform in the form of a senior contribution of up to EUR 165m (potentially to be shared on a *paripassu* basis with other senior risk takers), subject to satisfactory negotiation with all involved parties and successful completion of all internal approvals.
 - 11) As of the date of this Memorandum of Understanding, EIF is considering its participation in the Guarantee Platform in the form of a senior contribution. Such participation is in any event subject to the successful completion of all internal processes and procedures and the approval by the EIF's managing bodies.
 - 12) *[Through decision no. [*] the European Commission approved the amendment by the Region of [*] of its RDP as proposed on [*]. Therefore, as of the date of such decision, the RDP of the region includes - as part of the sub-measures 4.1 and 4.2 - a contribution to the financial guarantee instrument to be offered by EIF with an amount of resources equal to Euro [*];*
 - 13) *On [*] the Region of [*] has formally proposed to the European Commission an amendment of its RDP which will provide for a contribution - as part of the sub-measures 4.1 and 4.2 - to the financial guarantee instrument to be offered by EIF with an amount of resources equal to Euro [*], in accordance with the principles described in section [*] above, to the subordinated tranche service by a lifetime warranty as well described in this Memorandum of Understanding.]*

[Note: to be repeated for all signing regions point 12 or 13 depending on whether the respective RDP has already been approved or is pending approval on 8 April.]

IT IS AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE I SCOPE

By way of entering into this Memorandum of Understanding the Parties express their willingness to cooperate with a view to implement the Guarantee Platform in the Regions and potentially throughout the Republic of Italy.

In particular, the Parties acknowledge that they have engaged in discussions regarding the structure of the Guarantee Platform and the financial guarantee instrument to be implemented by EIF thereunder, the completion of which is subject to satisfactory negotiation.



Draft 24.03.2017

with all involved parties and successful completion of all internal approvals.

The entering into this Memorandum of Understanding does not prejudice nor limit, by any means, the possibility or right of each Party to collaborate with other entities in the same or similar fields covered by this Memorandum of Understanding.

The Parties are entering into this Memorandum of Understanding having full regard to their internal governing bodies, statutes, institutional mandate and procedures as amended from time to time.

ARTICLE II COORDINATION BY EIF

EIF acknowledges that (I) it will continue coordinating the process of structuring the Guarantee Platform and (II) in that respect, building on its expertise of structuring financial instruments with multiple entities contributing risk tranches of different seniorities. The contractual framework intended to be implemented currently envisages the following different allocation of risk:

- (i) the junior risk, that would be taken by each of the Regions (including future participating Italian regions) in respect of that part of the portfolio of SMEs financings in their territory,
- (ii) the mezzanine risk, that would be taken by ISMEA;
- (iii) the senior risk, that would be taken by CDP, EIB and EIF on a joint and *pari passu* basis.

ARTICLE III COOPERATION BETWEEN THE PARTIES

Each of the Regions acknowledges that the objective of the Guarantee Platform is to provide for a common financial guarantee instrument to be implemented with uniform and harmonised characteristics and requirements throughout all Regions.

This Memorandum of Understanding reflects the intention of the Parties to cooperate in good faith in the context of the envisaged Guarantee Platform.

Subject to their internal rules and procedures, the Parties may share information for the purpose of achieving the aims and scope of this Memorandum of Understanding according to the form of cooperation agreed among the relevant Parties.

ARTICLE IV NON-BINDING NATURE AND PRIVILEGES AND IMMUNITIES



Draft 24.03.2017

This Memorandum of Understanding reflects the Parties' intention to cooperate, expressed in good faith. This Memorandum of Understanding does not create any legal obligation or the incurrance of any liability on the Parties. This Memorandum of Understanding does not represent any commitment with regard to funding or any form of preferential treatment on the part of either Party. Any detailed commitments shall be laid down in separate agreements that may be entered into by the Parties.

Nothing in this Memorandum of Understanding shall constitute a waiver, or be construed as constituting a waiver of the immunities, privileges and exemptions enjoyed by the Parties

It is further understood that nothing in this Memorandum of Understanding shall be construed as allowing or compelling the Parties to exceed in any way the boundaries of their respective constituent instruments, mandates, procedures and policies, and resources.

The cooperation between the Parties is subject to the policies and procedures of the Parties and to such further agreements and approvals as may be required for specific proposed activities.

ARTICLE V DATA PROTECTION, DISCLOSURE RULES AND CONFIDENTIALITY

This Memorandum of Understanding may be made publicly available by the Parties in accordance with their respective rules and procedures on data protection and disclosure (in particular, Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data and the EIB Group Transparency Policy). By entering into this Memorandum of Understanding, the Parties consent to such disclosure.

Unless required by law and subject to the Parties' respective rules and procedures on data protection and disclosure, the Parties agree that information and documents exchanged between the Parties pursuant to this Memorandum of Understanding is confidential and should not be disclosed to third parties without consulting in writing with the concerned Party.

ARTICLE VI AMENDMENTS; TERM; NATURE OF UNDERSTANDING; GOVERNING LAW

Any amendment, variation or modification of this Memorandum of Understanding shall be made in writing with the written consent of each of the Parties.

This Memorandum of Understanding shall (i) enter into force as of the date of its execution by the Parties and (ii) be valid from its entry into force until the earlier of 31 October 2017 and the date of signature of the contractual documentation relating to the Guarantee Platform, if any.



Draft 24.03.2017

If at any time a Party considers, at its sole discretion, that the continuation of this Memorandum of Understanding is no longer appropriate, that Party may terminate this Memorandum of Understanding by written notice served to the other Parties.

The person signing this Memorandum of Understanding on behalf of each Party hereby states that he or she is an officer of the Party and has requisite legal power and authority to execute this Memorandum of Understanding on behalf of the Party.

Any dispute arising out of, or in connection with, the interpretation or application of any provision of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations or by such similar means.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Memorandum of Understanding to be executed on their behalf in </>originals, (2) two copies for the EIB, (1) one copy for </>, (1) one copy for </> [to be completed].

[place], [date]

Signed for and on behalf of

EUROPEAN INVESTMENT BANK

Name of Signatory Business Title	Name of Signatory Business Title
-------------------------------------	-------------------------------------

EUROPEAN INVESTMENT FUND

Name of Signatory Business Title	Name of Signatory Business Title
-------------------------------------	-------------------------------------

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Name of Signatory Business Title	Name of Signatory Business Title
-------------------------------------	-------------------------------------

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE



Draft 24.03.2017

Name of Signatory Business Title	Name of Signatory Business Title
-------------------------------------	-------------------------------------

REGIONE </>

Name of Signatory Business Title	Name of Signatory Business Title
-------------------------------------	-------------------------------------



Protocollo d'Intesa

fra

Banca Europea per gli Investimenti

Fondo Europeo per gli Investimenti

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare

Regione[*]

Regione [*]

Regione [*]

....

Verona, 8 aprile 2017



Il presente Protocollo d'Intesa è stipulato in data 8 aprile 2017 tra:

Banca Europea per gli Investimenti, con sede in 100 Boulevard Konrad Adenauer, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (di seguito "BEI");

Fondo Europeo per gli Investimenti, con sede in 37b, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-2968 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo (di seguito "FEI");

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con sede in via Goito 4, 00185 Roma, Italia (di seguito "CDP");

Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare con sede in [...], Roma, Italia (di seguito "ISMEA");

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

Regione [...], rappresentata da [...];

di seguito collettivamente definite le "Regioni", e ciascuna una "Regione". BEI, FEI, CDP, ISMEA e ciascuna Regione sono collettivamente definite le "Parti", e ciascuna una "Parte", secondo il contesto.

PREMESSO CHE:

1. La BEI è l'ente di finanziamento a lungo termine dell'Unione europea (di seguito "UE"), che ha per missione il sostegno alla crescita e all'occupazione negli Stati membri dell'UE e nei Paesi terzi. I suoi obiettivi prioritari consistono nel supporto degli investimenti nell'innovazione e nello sviluppo di competenze, nonché nelle delle piccole e medie imprese (di seguito "PMI"), nel settore del clima e dello sviluppo d'infrastrutture strategiche.
2. Il FEI è un ente finanziario europeo istituito nel giugno 1994, partecipato in maggioranza dalla BEI, che ha per missione il sostegno all'accesso alla finanza per le PMI attraverso capitale di rischio e strumenti di garanzia, mediante l'utilizzo di fondi propri o fondi resi disponibili allo scopo da parti terze. In base all'articolo 2 del proprio Statuto, il FEI fa propri gli obiettivi della UE, ad in particolare quelli relativi allo sviluppo di una società basata sulla conoscenza ed incentrata su innovazione, crescita e impiego, nonché alla promozione dello spirito imprenditoriale, lo sviluppo regionale e la coesione della UE. Il FEI agisce indipendentemente ed in linea con le condizioni di mercato. In base all'articolo 24 del proprio Statuto, ha l'obiettivo di generare ritorni per i propri azionisti.
3. CDP è [...]



to

4. ISMEA è [•]
5. FEI, BEI, CDP e ISMEA concordano su (i) l'importanza di co-ordinare e ottimizzare i propri rispettivi sforzi volti a migliorare l'accesso al credito delle imprese operanti in agricoltura su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento agli investimenti volti ad aumentare la competitività delle piccole e medie imprese operanti nei settori della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti agricoli, e (ii) l'opportunità di porre in essere uno strumento finanziario finalizzato a tale scopo.
6. FEI, BEI, CDP e ISMEA ritengono che lo strumento finanziario che può esprimere le sinergie tra le istituzioni e le regioni sia un fondo di garanzia (la "**Piattaforma di Garanzia**") in cui il FEI presti una garanzia illimitata in favore di uno o più intermediari finanziari selezionati come da regolamenti applicabili, il cui rischio relativo ad un portafoglio di credito concesso a PMI sarà coperto da ciascuna delle Regioni, relativamente alla prima tranche, e per ogni perdita ulteriore da ISMEA, in qualità di prenditore di rischio mezzanino, e CDP, BEI e FEI, in qualità di prenditori di rischio senior, alle condizioni da concordarsi tra le Parti.
7. Nelle intenzioni di tutte le Parti, la Piattaforma di Garanzia, ancorché lanciata di concerto e con il supporto fondamentale delle Regioni firmatarie del presente Protocollo d'Intesa, sarà disegnata come uno strumento finanziario aperto potenzialmente a tutte le altre regioni sul territorio nazionale italiano.
8. L'iniziativa descritta nel presente Protocollo d'Intesa è stata presentata alle regioni italiane in data 25 novembre 2016, all'occasione di un evento FI Compass sotto il patronato della Commissione Europea, DG Agricoltura e Sviluppo Rurale ("**DG AGRI**"), dedicato agli strumenti finanziari per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ("**FEASR**"). In tale sede, numerose Regioni Italiane, alcune delle quali dando seguito ad una manifestazione d'interesse già formulata al FEI con propria lettera nel corso dell'anno 2016, si sono trovate d'accordo sull'opportunità di contribuire con risorse dei propri Programmi di Sviluppo Rurale ("**PSR**"), a garanzia della tranche junior dello strumento di garanzia illimitata proposto dal FEI;
9. In data 25 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione di CDP ha deliberato di allocare fino a EUR 150m di proprie risorse a copertura parziale – congiuntamente e *pari passu* con il FEI – della tranche senior della quota garantita dalla Piattaforma di Garanzia;
10. In data 30 gennaio 2017, il Consiglio di Amministrazione del FEI, ha approvato la partecipazione del FEI alla Piattaforma di Garanzia, nonché l'allocazione di risorse FEI fino ad EUR 165m a copertura della tranche senior della quota garantita dalla Piattaforma, potenzialmente congiuntamente con altre istituzioni, ferme le condizioni del raggiungimento di un accordo soddisfacente con le rispettive parti e del completamento dei passaggi interni;
11. Alla data del presente Protocollo d'Intesa, la BEI sta considerando la sua adesione alla Piattaforma di Garanzia in qualità di prenditrice di rischio senior. Tale adesione è subordinata al completamento dell'iter autorizzativo interno, ed all'approvazione dei relativi organi di governo;
12. [Approvazione ISMEA]
13. *Con decisione della Commissione Europea [•] è stata approvata la proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione [•] in data [•] e pertanto, a far data da tale decisione, il PSR della Regione prevede un contributo – nell'ambito*



ll

delle sottomisure 4.1 e 4.2 – allo strumento finanziario di garanzia proposto dal FEI con un ammontare di risorse pari ad Euro [*], in conformità con i principi illustrati al punto [*] sopra, al servizio della tranche subordinata di una garanzia illimitata come oltre descritto nel presente Protocollo d'Intesa;

14. In data [*] la Regione [*] ha formalmente proposto alla Commissione Europea una modifica del Programma di Sviluppo Rurale e pertanto all'esito della richiesta decisione da parte della Commissione Europea, il PSR della Regione prevedrà un contributo – nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.2 – allo strumento finanziario di garanzia proposto dal FEI con un ammontare di risorse pari ad Euro [*], in conformità con i principi illustrati al punto [*] sopra, al servizio della tranche subordinata di una garanzia illimitata come oltre descritto nel presente Protocollo d'Intesa;

[Nota: da ripetere per tutte le regioni firmatarie il punto 13 o 14 a seconda se il rispettivo PSR è stato già approvato o è in corso di approvazione in data 8 aprile.]

Alla luce di quanto premesso,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo

Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti esprimono la propria intenzione di collaborare al fine di dare concreta attuazione, sul territorio delle Regioni e potenzialmente su tutto il territorio nazionale, alla Piattaforma di Garanzia.

Le Parti confermano in particolare che le stesse hanno già iniziato le attività finalizzate alla strutturazione della Piattaforma di Garanzia e dello strumento finanziario attuato dal FEI ad essa relativo, il cui completamento è subordinato al buon esito delle negoziazioni tra le parti interessate e ai relativi procedimenti autorizzativi.

L'entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa non pregiudica né limita in alcun modo il diritto di ciascuna delle Parti di cooperare con altri soggetti nello stesso settore o in settori contigui a quello coperto dal presente Protocollo d'Intesa.

Le Parti sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa avendo pieno riguardo ai propri organismi di governo, statuti, mandati istituzionali e procedure di volta in volta in essere.

Articolo 2

Coordinamento da parte del FEI

Il FEI conferma che (I) continuerà a coordinare il processo di strutturazione della Piattaforma di Garanzia e (II) capitalizzando sulla propria esperienza nella strutturazione di strumenti finanziari con controparti multiple e con diversi gradi di subordinazione, prevede che la documentazione contrattuale relativa alla Piattaforma di Garanzia dovrebbe, allo stato, comprendere le seguenti categorie di rischio:

- (i) il rischio subordinato (junior), da assumersi da parte di ciascuna delle Regioni (incluse quelle che aderiranno successivamente) rispetto alla porzione di portafoglio di crediti PMI originato nel rispettivo territorio;

dl



- (ii) il rischio mezzanino, da assumersi da parte di ISMEA;
- (iii) il rischio senior, da assumersi da parte di CDP, BEI e FEI congiuntamente e *pari passu* tra loro.

Articolo 3

Cooperazione tra le Parti

Ciascuna delle Regioni prende atto che l'obiettivo della Piattaforma di Garanzia è quello di porre in essere uno strumento finanziario comune, che avrà caratteristiche e requisiti omogenei e armonizzati in tutte le Regioni aderenti all'iniziativa.

Il presente Protocollo d'Intesa riflette l'intenzione delle Parti di cooperare in buona fede nel quadro della Piattaforma di Garanzia.

Nei limiti delle rispettive procedure interne, le Parti potranno scambiarsi informazioni utili agli scopi del presente Protocollo d'Intesa, secondo la forma di cooperazione concordata tra le Parti.

Articolo 4

Natura del presente Protocollo di Intesa, privilegi ed immunità

Il presente Protocollo d'Intesa riflette l'impegno in buona fede delle Parti a cooperare. Il presente Protocollo d'Intesa non prevede l'assunzione in capo alle Parti di alcuna obbligazione o responsabilità, né stabilisce in particolare alcun impegno a prestare alcun finanziamento o trattamento preferenziale in capo ad alcuna delle Parti. Qualsiasi impegno sarà stabilito in contratti da concludersi separatamente dalle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non costituirà in alcun modo, e non potrà essere interpretato in modo da costituire, una rinuncia alle immunità, privilegi ed esenzioni in capo ad alcuna delle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa non potrà essere interpretato in modo da permettere o vincolare alcuna delle Parti a superare i limiti dei propri rispettivi statuti, mandati, procedure e risorse disponibili.

L'attività di collaborazione tra le Parti è soggetta alle rispettive regole e procedure interne, nonché a successivi accordi ed approvazioni che si renderanno necessari per specifiche operazioni.

Articolo 5

Trattamento dei dati e riservatezza

La divulgazione a terzi del presente Protocollo d'Intesa avverrà in conformità alle norme e alle procedure applicabili a ciascuna Parte in merito al trattamento dei dati personali ed alla riservatezza (in particolare, Regolamento (EC) n. 45/2001). Le Parti acconsentono sin d'ora alla divulgazione a terzi.



Salvo espressa previsione di legge, e subordinatamente alle rispettive regole e procedure interne sulla protezione dei dati personali, le Parti concordano che le informazioni e i documenti scambiati dalle Parti nel quadro del presente Protocollo d'Intesa sono confidenziali e non soggetti a divulgazione a terzi senza che la Parte interessata sia consultata per iscritto.

Articolo 6

Modifiche, durata, natura del protocollo, legge applicabile

Qualsiasi modifica o emendamento del presente Protocollo di Intesa sarà valida se fatta con il consenso scritto di ciascuna delle Parti.

Il presente Protocollo d'Intesa (i) entra in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione da parte delle Parti, ed (ii) avrà validità fino al 31 ottobre 2017 ovvero, se precedente, alla eventuale data di sottoscrizione della documentazione contrattuale afferente alla Piattaforma di Garanzia.

Ove una Parte, in qualsiasi momento e a sua discrezione, ritenga inopportuno proseguire l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, essa può risolvere il presente Protocollo d'Intesa dando comunicazione scritta alle altre Parti.

I firmatari del presente Protocollo d'Intesa per conto di ciascuna delle Parti confermano il proprio stato di validi rappresentanti della rispettiva Parte, con pieni poteri di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa per conto di tale Parte.

Eventuali dispute o contestazioni tra le Parti inerenti all'interpretazione e/o all'applicazione delle previsioni di cui al presente Protocollo d'Intesa sarà gestita tra le Parti al fine di giungere ad un accordo amichevole che definisca la controversia.

Le Parti hanno sottoscritto il presente Protocollo d'Intesa in [•] originali, 2 copie per la BEI, 1 copia per [•], 1 copia per [•], etc etc

Verona, 8 aprile 2017

[Firme]



mu